

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

al disegno di legge di conversione del
Decreto-Legge 30 aprile 2026, n. 62

Articolo 7 – Salario giusto e incentivi

Testo dell'emendamento

All'articolo 7, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il trattamento economico complessivo comprende, oltre alle voci retributive dirette, gli istituti del trattamento economico normativo previsti dal contratto collettivo applicato e quantificabili in termini economici, ivi inclusi il contributo datoriale alla previdenza complementare, alla sanità integrativa e alla bilateralità, nonché il welfare contrattuale ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Relazione illustrativa

1. Esigenze di coordinamento normativo

L'emendamento risolve un disallineamento tra l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, e l'Allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (introdotto dall'art. 73 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209), **norma vigente di pari rango** in materia di equivalenza tra contratti collettivi negli appalti pubblici.

L'Allegato I.01, agli articoli 4 e seguenti, prescrive la verifica congiunta del trattamento economico complessivo (TEC) e del trattamento economico normativo (TEN), quest'ultimo comprensivo di previdenza complementare, sanità integrativa, bilateralità e welfare contrattuale. La nozione amministrativa codificata dall'ANAC nella relazione illustrativa al Bando Tipo n. 1/2023 qualifica TEC e TEN come "complesso inscindibile" ai fini della valutazione.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 62/2026, adottando una nozione di "trattamento economico complessivo" limitata alle sole voci retributive dirette, introduce un parametro più ristretto rispetto a quello codificato dall'Allegato I.01. Il medesimo ordinamento utilizza dunque due criteri diversi per la valutazione comparativa dei medesimi contratti collettivi, con potenziali profili di disparità di trattamento e contenzioso applicativo.

2. Coerenza con altre fonti

La lettura proposta dall'emendamento è coerente con altre due fonti rilevanti.

L'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, sottoscritto da Confindustria con CGIL, CISL e UIL, ha codificato TEC e TEN come parametri congiunti di confronto. Le organizzazioni

qualificate dal decreto come “comparativamente più rappresentative” hanno già concordato la centralità di entrambi i parametri.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 60/2026 del 30 aprile 2026, sebbene pronunciata in materia di appalti pubblici, al punto 9.3.2 della motivazione individua la “nitida funzione antidumping” dell’art. 11 del D.lgs. 36/2023 attraverso la “tecnica del rinvio alla fonte collettiva qualificata”, e al punto 9.3 richiama il principio per cui la valutazione di equivalenza tra contratti collettivi ha ad oggetto le tutele economiche e normative come complesso inscindibile. La pronuncia indica un orientamento interpretativo coerente con la lettura sistemica qui proposta.

La legge 26 settembre 2025, n. 144 (“Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva”), espressamente richiamata dalla Corte Costituzionale al punto 9.3.4 della sentenza n. 60/2026, riprende il modello del rinvio alla contrattazione qualificata anche in relazione agli appalti di servizi e configura, secondo la Consulta, “il punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale.” L’emendamento allinea l’art. 7 del decreto-legge a tale punto di equilibrio.

3. Verificabilità automatica del parametro

L’emendamento limita espressamente il computo agli istituti del TEN “quantificabili in termini economici”. La formula tecnica esclude valutazioni discrezionali caso per caso e mantiene il controllo nell’ambito di parametri misurabili.

Le componenti incluse sono tutte espresse in termini quantitativi nei contratti collettivi e documentate nei flussi previdenziali ordinari: il contributo datoriale alla previdenza complementare è definito in percentuale della retribuzione utile TFR; il contributo alla sanità integrativa è espresso in importo fisso mensile o annuo; il contributo alla bilateralità è parimenti quantificato; il welfare ex art. 51 TUIR è documentato nei piani aziendali e fiscalmente tracciato.

Il controllo INPS, INL e CNEL ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 62/2026 resta dunque pienamente automatizzabile sui dati già disponibili. L’emendamento non introduce alcun elemento di discrezionalità amministrativa.

4. Effetti applicativi

- a)** riduzione dell’incertezza interpretativa per imprese applicatrici e organizzazioni firmatarie;
- b)** coordinamento con il Codice dei contratti pubblici, evitando l’adozione di parametri diversi nei diversi ambiti normativi;
- c)** valorizzazione del welfare contrattuale già incentivato dal legislatore tributario (art. 51 TUIR);
- d)** riduzione del contenzioso amministrativo fondato su contestazioni puramente letterali;
- e)** allineamento al “punto di equilibrio attualmente configurato dal legislatore statale” (Corte Cost. 60/2026, punto 9.3.4) attraverso la legge 144/2025.

5. Neutralità finanziaria

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non modifica i meccanismi di accesso ai benefici contributivi previsti dal decreto-legge n. 62/2026, non incide sui limiti di spesa autorizzati dall'articolo 17, non amplia né restringe la platea dei beneficiari.

CONFINTESA – Confederazione Intesa Sindacale

Francesco Prudeniano – Segretario Generale

Roma, 8 maggio 2026